

Allegato C alla delibera 16/26/CONS

**SINTESI DEI CONTRIBUTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELLA
CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 67/25/CONS**

INDICE

1. INTRODUZIONE	2
2. LE PROCEDURE DI PASSAGGIO SU RETI FTTH	2
3. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI ACCESSO E DI MIGRAZIONE SU RETI FTTH.....	6
4. POTERI E COMPETENZE DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI ACCESSO E DI INTERCONNESSIONE PREVISTI DAL CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	8
4.1. Regolamentazione simmetrica (art. 72 del Codice, art. 61 EECC).....	8
4.2. Le linee guida BEREC per l'applicazione dell'art. 61 del Codice europeo.....	10
5. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL QUADRO REGOLAMENTARE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI ACCESSO E PROCEDURE DI MIGRAZIONE SU RETI FTTH	13
5.1. Definizioni.....	13
5.2. Topologia delle reti FTTH.....	14
5.3. Descrizione tecnica dei servizi di accesso <i>wholesale</i> funzionali alla migrazione.....	14
5.4. Nodi di rete in cui è tecnicamente realizzabile la migrazione e relativi obblighi di accesso	17
5.5. Tempistiche di applicazione della regolamentazione	21
5.6. Applicabilità della regolamentazione in funzione delle dimensioni degli operatori.....	22

1. INTRODUZIONE

1. Alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 67/25/CONS recante “*Consultazione pubblica sull’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di obblighi di accesso per la definizione di procedure di migrazione su reti FTTH al fine di garantire l’efficienza e la semplicità delle procedure di passaggio per gli utenti finali*” hanno partecipato i seguenti soggetti (di seguito anche “rispondenti”):
 - 1) AIIP (Associazione Italiana Internet Provider)
 - 2) Fastweb-Vodafone
 - 3) FiberCop
 - 4) Iliad
 - 5) Open Fiber
 - 6) Retelit
 - 7) Tim
 - 8) Wind Tre
2. Il presente documento riporta la sintesi dei contributi dei partecipanti alla suddetta consultazione pubblica nazionale in merito ai quesiti posti nell’Allegato B alla delibera n. 67/25/CONS (indicato nel seguito come “*il documento a consultazione pubblica*”).

2. LE PROCEDURE DI PASSAGGIO SU RETI FTTH

D1. Si condivide l’opportunità di aggiornare l’attuale quadro regolamentare in materia di obblighi di accesso ai fini di una maggiore coerenza e omogeneità, affinché possa costituire il fondamento regolamentare per agevolare la definizione di procedure di passaggio su reti FTTH semplici ed efficienti?

- O1. La maggioranza degli operatori esprime una posizione contraria all’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di obblighi di accesso, ritenendolo non necessario allo stato attuale e sottolineando rischi economici, diseconomie e mancanza di una reale domanda da parte del mercato. Solo due operatori *retail* si

dichiarano favorevoli, evidenziando i potenziali benefici in termini di efficienza delle procedure di passaggio su reti FTTH.

- O2. In particolare, un rispondente esprime riserve circa la compatibilità della proposta nel documento a consultazione pubblica con i requisiti di proporzionalità, necessità e ragionevolezza previsti dal Codice e, in particolare, dagli artt. 4, commi 3 e 6, e 72, comma 8. Ad avviso del rispondente, le modifiche proposte appaiono richiedere ingenti investimenti da parte degli operatori *wholesale* al fine di consentire l’interconnessione delle rispettive reti al c.d. “*punto di accesso successivo*”. Secondo l’operatore, l’introduzione di una misura di tale portata e rilevanza per il mercato non può prescindere da una preventiva analisi di fattibilità tecnica e di percorribilità economica, nonché da una dettagliata analisi costi-benefici, atte ad assicurare la compatibilità della stessa con i citati requisiti di proporzionalità, necessità e ragionevolezza, nonché per garantire investimenti efficienti. Il rispondente rileva inoltre che gli ingenti investimenti di rete che gli operatori *wholesale* dovrebbero sostenere determinerebbero una maggiorazione dei canoni *wholesale* richiesti agli operatori *retail* per l’accesso alle infrastrutture di rete che a loro volta si tradurrebbero in tariffe più alte per gli utenti finali.
- O3. Un rispondente ritiene che l’imposizione di obblighi simmetrici di accesso a tutti gli operatori comporterebbe l’introduzione di oneri economico/finanziari sproporzionali rispetto ai benefici attesi, soprattutto con riferimento al caso di operatori di piccole dimensioni o reti di dimensioni ridotte. Oltre a ciò, si introdurrebbero, secondo il rispondente, complessità e costi aggiuntivi nell’ecosistema degli operatori, costringendo all’implementazione delle procedure di migrazione su reti FTTH anche quegli operatori *retail* non interessati alla vendita di servizi di accesso *wholesale* passivi su reti FTTH. Per questi operatori, ad avviso del rispondente, sarebbe sufficiente mantenere gli esistenti obblighi di accesso, che garantiscono comunque il passaggio dell’utente ad altro operatore, con la soluzione tecnica basata sulla duplicazione dell’accesso. In via subordinata, rilevato che il documento a consultazione pubblica propone, per le reti P2P, che la migrazione avvenga al PoP/centrale (atteso che nelle reti P2P non sono generalmente presenti punti di flessibilità intermedi) tra operatori che si qualificano come operatori *wholesale*, il rispondente ritiene che questa soluzione, in cui i servizi *wholesale* sono offerti su base volontaria, potrebbe essere estesa anche al caso delle reti di operatori di piccole dimensioni.
- O4. Un rispondente ritiene che l’attuale quadro regolamentare sia sufficientemente equilibrato tra i diversi attori del mercato dell’accesso FTTH (operatori SPM, operatori che hanno realizzato infrastrutture con sovvenzioni pubbliche ed operatori che hanno realizzato le infrastrutture di accesso FTTH con risorse proprie) così da garantire la concorrenza infrastrutturale, anche al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla Raccomandazione sulla *Gigabit Society* e di consentire un’adeguata

remunerazione in favore degli operatori che hanno investito e investono in reti VHCN. L'introduzione di obblighi simmetrici di accesso, senza una previa accurata analisi economica e senza la realizzazione di un modello che consenta di valutare se, in termini di costi/benefici, tale regolamentazione sia auspicabile o meno, secondo il rispondente rischia di creare diseconomie di rete e di densità tali da minare alla radice gli investimenti effettuati in reti di accesso FTTH con risorse proprie (private) dagli operatori non SPM. Inoltre, nel caso in cui tali obblighi venissero introdotti, ad avviso del rispondente andrebbero valutate quali siano le dimensioni minime (in termini di utenti collegati su una data superficie) di una rete di accesso FTTH per raggiungere le economie di densità necessarie affinché l'investimento nella stessa sia sostenibile. Atteso che gli operatori possono già oggi offrire liberamente servizi di accesso *wholesale* alla propria rete, secondo il rispondente ove si imponesse agli operatori, in via generalizzata, l'obbligo di realizzare offerte *wholesale* e si addossassero i conseguenti oneri di gestione di tale attività, si procederebbe ad ordinare una sorta di esproprio, senza la previsione di alcun indennizzo, introducendo una fattispecie di dubbia legittimità costituzionale.

- O5. Un rispondente ritiene che la proposta nel documento a consultazione pubblica non sia idonea per raggiungere l'obiettivo dichiarato di costruzione di un contesto maggiormente efficiente per la migrazione dei clienti finali. Secondo il rispondente, le barriere tecniche ed economiche che ostacolano la migrazione al PTE/ROE, seppur esistenti, non andrebbero affrontate risalendo l'architettura di rete per individuare un punto di accesso successivo, bensì mettendo a disposizione del mercato un *database* georeferenziato con tutte le informazioni necessarie a rendere possibile il riutilizzo al PTE/ROE del segmento di terminazione (SdT) a qualunque operatore *recipient*. Infatti, il riutilizzo del SdT è possibile solo se l'operatore *recipient* che attiva il cliente dispone delle informazioni in merito alla posizione del proprio PTE/ROE e di quello del *donating*. Secondo il rispondente, una volta reso disponibile tale *database*, sarà compito del tavolo tecnico definire i requisiti e le competenze/responsabilità in merito alle attività necessarie per l'attivazione del cliente finale (ad esempio, la gestione delle attività *on field* per il riutilizzo del SdT al momento dell'attivazione o per eventuali interventi in caso di disservizio). Il rispondente, tuttavia, ritiene che, nel caso della clientela *business*, il criterio principale per la definizione della procedura di passaggio non possa essere unicamente il principio di efficienza della migrazione basato sul riutilizzo della risorsa di accesso; infatti, devono essere tenute in considerazione le specifiche esigenze della clientela *business* che ritiene prioritaria la garanzia della continuità del servizio piuttosto che il riutilizzo dell'infrastruttura di accesso esistente. Per tale ragione, il rispondente ritiene che eventuali obblighi simmetrici di accesso finalizzati al riutilizzo dell'infrastruttura esistente non andrebbero applicati nel caso di clientela *business*.

- O6. Anche un altro rispondente non ravvisa la necessità di introdurre nuovi obblighi simmetrici di accesso in un punto di concentrazione o distribuzione successivo al primo, considerate le concrete esigenze di mercato. Secondo l'operatore, il mercato non sembra aver manifestato la necessità della misura regolamentare proposta. Da un lato, infatti, non appaiono esserci richieste inevasi di accesso al SdT o alla tratta di adduzione, dunque su elementi di rete sui quali già sussistono obblighi simmetrici di accesso ai sensi della delibera n. 538/13/CONS (da cui può desumersi che l'attuale regolamentazione riesce a rispondere alle richieste degli operatori); dall'altro lato, ad oggi il mercato non appare richiedere accesso a punti più arretrati rispetto al primo punto di distribuzione o concentrazione (PTE/ROE) anche nelle aree dove sussistono tali obblighi, il che fa emergere l'assenza di una domanda da parte degli operatori per una modifica dell'attuale quadro regolamentare in materia di obblighi simmetrici di accesso. Secondo il rispondente, piuttosto che introdurre nuovi obblighi in punti di accesso della rete FTTH successivi al PTE/ROE, l'Autorità dovrebbe valutare se le condizioni tecniche ed economiche di accesso al SdT, definite su base regolamentare, siano adeguate allo scopo di permettere l'utilizzo di tale segmento in maniera preferenziale rispetto alla sua duplicazione.
- O7. Un rispondente, in un quadro di significativa attenuazione degli obblighi regolamentari sollecitato più volte dai recenti orientamenti della Commissione europea e dal Rapporto Draghi, condivide, in linea di principio, l'opportunità di aggiornare e di uniformare l'attuale quadro regolamentare in materia di obblighi simmetrici di accesso, ma ritiene che tale revisione debba essere condotta in coerenza con il nuovo quadro di obblighi di accesso che emergerà al termine dell'analisi di mercato avviata con la delibera n. 315/24/CONS. Sebbene gli obblighi simmetrici di accesso alle reti FTTH possano apparire uno strumento regolamentare idoneo per favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di semplicità delle procedure di cambio operatore previsti dal Codice anche per le reti FTTH, ad avviso del rispondente risulta necessario uniformare e razionalizzare la disciplina dell'accesso tenuto conto che il diritto dell'utente di cambiare operatore è indipendente dalle dimensioni, dal potere di mercato, dalle modalità di finanziamento (pubblico o privato) della rete FTTH, dai nodi di interconnessione tra le reti e dai prodotti *wholesale* disponibili, sia regolati che commerciali. Pertanto, nell'eventuale revisione della regolamentazione sugli obblighi simmetrici di accesso, ad avviso dell'operatore l'Autorità dovrebbe tenere conto del grado di sviluppo e di sovrapposizione delle reti FTTH esistenti e degli investimenti autonomi sostenuti dagli operatori. Secondo il rispondente, un intervento regolamentare finalizzato al riutilizzo di una porzione di rete FTTH esistente, al fine di evitare una inefficiente duplicazione delle reti di accesso, non appare giustificato e proporzionato laddove siano già presenti due o più reti FTTH sovrapposte e, di conseguenza, si abbia evidenza concreta dell'assenza di *bottleneck*

di rete e, di contro, dell'esistenza di una situazione di competizione infrastrutturale che non richiede interventi regolamentari *ex-ante*.

- O8. Dei due rispondenti che condividono l'opportunità di aggiornare l'attuale quadro regolamentare in materia di obblighi di accesso affinché possa costituire il fondamento regolamentare per agevolare la definizione di procedure di passaggio su reti FTTH semplici ed efficienti, uno ritiene tuttavia che dovrebbe essere mantenuta la possibilità per un operatore di ricorrere ad una "nuova linea" per attivare il proprio cliente, utilizzando le procedure di portabilità del numero pura laddove il cliente chieda il mantenimento del numero. Ad avviso del rispondente, sebbene meno efficiente rispetto alla procedura di migrazione, in specifiche situazioni la nuova linea consente una migliore gestione delle esigenze del cliente.
- O9. L'altro rispondente ritiene che un quadro normativo chiaro ed armonizzato possa facilitare la transizione della clientela alle reti FTTH, riducendo incertezze e possibili barriere operative per gli operatori, nonché favorendo gli investimenti per una copertura più capillare della rete FTTH. Secondo l'operatore, l'aggiornamento della regolamentazione potrebbe apportare diversi benefici, tra cui:
- a) chiarezza normativa: stabilire regole uniformi semplifica la pianificazione e l'implementazione delle infrastrutture FTTH;
 - b) efficienza nei processi di migrazione: procedure standardizzate riducono i tempi ed i costi per il passaggio degli utenti alle nuove reti in fibra ottica;
 - c) maggiore concorrenza: norme coerenti favoriscono un accesso equo alle infrastrutture, incentivando la competizione tra operatori e massimizzando i benefici per i consumatori;
 - d) sviluppo tecnologico: un quadro regolamentare aggiornato incoraggia investimenti in reti ad alte prestazioni, supportando la trasformazione digitale e l'adozione dei servizi di connettività di nuova generazione.

3. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI ACCESSO E DI MIGRAZIONE SU RETI FTTH

D2. Gli Operatori possono formulare specifiche osservazioni sulla ricostruzione del quadro regolamentare e sulla sintesi degli obblighi esistenti in materia di accesso alle reti FTTH e di passaggio ad altro operatore.

- O10. Tranne un rispondente, la maggior parte dei partecipanti alla consultazione pubblica condividono la ricostruzione regolamentare dell'Autorità.
- O11. In particolare, due rispondenti concordano con la ricostruzione del quadro regolamentare vigente sugli obblighi di accesso e di passaggio ad altro operatore e con la sintesi sui poteri dell'Autorità in materia di obblighi simmetrici di accesso ed interconnessione.
- O12. Un rispondente rappresenta che la sintesi degli obblighi vigenti in materia di accesso alle reti FTTH e di passaggio ad altro operatore evidenzia come, a livello di centrale/PoP FTTH e di nodo intermedio della rete di accesso, la natura della regolamentazione vigente sia diversificata: asimmetrica per l'accesso e simmetrica per la migrazione. Ciò confermerebbe, secondo l'operatore, la necessità di aggiornare il quadro regolamentare dell'accesso, in modo da disciplinare in modo coerente, tra accesso e migrazione, servizi e processi tra loro strettamente interdipendenti. A tale riguardo, il rispondente ritiene che l'attuale accesso simmetrico al PTE/ROE non rappresenti una soluzione efficiente (anche sulla base dell'utilizzo residuale da parte dei richiedenti accesso) e, quindi, ritiene opportuno che l'Autorità valuti, ove giustificato dalla presenza di un *bottleneck* come previsto dall'art. 72 del Codice, l'imposizione di obblighi simmetrici per tutti i servizi di accesso forniti ai vari livelli della rete. Secondo il rispondente, qualsiasi ipotesi di estensione solo parziale dell'obbligo di accesso (per esempio, al solo punto intermedio) non avrebbe alcun effetto positivo sulle migrazioni, richiedendo di contro agli operatori investimenti poco utili.
- O13. Un rispondente ritiene che, sebbene la ricostruzione regolamentare effettuata nei punti 43-80 del documento a consultazione pubblica sia completa e chiara, dovrebbe essere chiarito che l'obbligo di accesso, nei punti della rete FTTH dove questo è possibile, è sempre associato al diritto dell'utente di poter cambiare operatore, indipendentemente se quest'ultimo sia caratterizzato come SMP, come aggiudicatario di bandi pubblici o altro. Ad avviso del rispondente, sebbene tale concetto sia di immediata applicazione per coloro che sono soggetti alla disciplina dell'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 11 del Codice, è necessario riflettere a quali obblighi siano invece soggetti coloro i quali, pur essendo proprietari di tratte di fibra ottica in rete di accesso, non sono qualificati come operatori di comunicazione elettronica ai sensi del Codice. Secondo il rispondente, dovrebbe essere previsto un obbligo di fornire accesso anche per quei soggetti, ad esempio i condomini o i proprietari di immobili, che installano segmenti di terminazione in fibra ottica ma non sono soggetti autorizzati ai sensi del Codice a fornire reti e/o servizi di comunicazione elettronica.
- O14. Il rispondente che non condivide la ricostruzione regolamentare ritiene che il Codice, pur considerando l'ipotesi di cambio di fornitore d'accesso, non preveda

uno specifico diritto dell'utente alla migrazione della risorsa d'accesso, ma alla sola portabilità del numero. Secondo il rispondente, la necessità di procedure efficienti e semplici per l'eventuale cambio di fornitore d'accesso non implica la necessità di trasferire la risorsa su cui l'accesso è erogato: sarebbe sufficiente una procedura volta a coordinare la cessazione del servizio del cedente e l'attivazione di quello del cessionario, per garantire per quanto possibile la continuità dei servizi ed evitare duplicazione di costi lato utente. Secondo il rispondente, la base giuridica ricercata dall'Autorità sarebbe carente e non applicabile alla fattispecie descritta. In conclusione, il rispondente ritiene insufficiente il richiamo regolamentare sulla base del quale l'Autorità intenderebbe adottare obblighi simmetrici di accesso.

4. POTERI E COMPETENZE DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI ACCESSO E DI INTERCONNESSIONE PREVISTI DAL CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

4.1. Regolamentazione simmetrica (art. 72 del Codice, art. 61 EECC)

D3. Gli Operatori possono formulare specifiche osservazioni sulla ricostruzione del quadro regolamentare e sulla sintesi dei poteri dell'Autorità in materia di obblighi simmetrici di accesso e interconnessione.

O15. I rispondenti sono equamente divisi tra condividere e non condividere la ricostruzione del quadro regolamentare e la sintesi dei poteri dell'Autorità in materia di obblighi simmetrici di accesso e interconnessione.

O16. Due rispondenti condividono quanto riportato nel documento a consultazione pubblica, sebbene uno di essi evidensi come le norme comunitarie prevedano comunque specifiche e motivate eccezioni all'imposizione degli obblighi simmetrici di accesso.

O17. Un rispondente, seppur concordando con la ricostruzione del quadro regolamentare effettuato nei punti da 81-86 del documento a consultazione pubblica, ritiene tuttavia che sia necessario identificare gli strumenti che possano rendere gli obblighi applicabili anche ai soggetti, non dotati di autorizzazione generale, che dispongono di propri segmenti di rete di accesso con particolare riferimento al segmento di terminazione in fibra ottica all'interno degli edifici.

O18. Un rispondente ritiene opportuno applicare una segmentazione geografica nell'implementazione dell'obbligo simmetrico di accesso e che tale possibilità risulti direttamente dalle previsioni del Codice. Infatti, secondo l'operatore,

l'estensione degli obblighi di accesso sarebbe strettamente legata alla dimostrazione dell'esistenza di un *bottleneck* e che tale condizione non si verifica nelle aree geografiche dove già sono presenti più reti FTTH. Per tale ragione, il rispondente ritiene che:

- a) nelle aree geografiche in cui sono presenti più reti FTTH, non sia necessario prevedere obblighi di accesso – né simmetrici né asimmetrici – in quanto il diritto di libera scelta del cliente finale è garantito dalla pluralità di reti, dimostrando in tal modo l'assenza di *bottleneck*. In tali aree, è altresì necessario tutelare gli investimenti già sostenuti dagli operatori che hanno sviluppato le reti FTTH;
- b) nelle aree geografiche in cui è presente una sola rete FTTH, sia necessaria l'estensione di obblighi di accesso simmetrici a livello di armadio e di PoP/centrale, dove il *business case* diventa sostenibile per gli operatori che richiedono l'accesso evitando il rischio di duplicazione inefficiente delle infrastrutture di accesso.

O19. Sempre con riferimento ai *bottleneck*, un altro rispondente ritiene che, alla base dei poteri riconosciuti dalle norme ai fini dell'imposizione degli obblighi simmetrici di accesso, vi sia il riscontro nella pratica dell'effettiva necessità per l'operatore richiedente di accedere a parte dell'infrastruttura caratterizzata da barriere tecniche ed economiche alla replicabilità e che, quindi, costituisce un c.d. “*bottleneck*”. Secondo il rispondente, di ciò l'Autorità non avrebbe dato evidenza, al fine di fondare correttamente l'estensione degli obblighi simmetrici di accesso sugli artt. 72 Codice e 61 del Codice europeo. Al contrario, ad avviso del rispondente, dal documento a consultazione pubblica emergerebbe che l'esigenza riscontrata dall'Autorità e posta a fondamento dei nuovi obblighi sarebbe esclusivamente la necessità – sostenuta dall'Autorità, ma non manifestata dal mercato secondo il rispondente – di trovare una soluzione per l'efficientamento delle procedure di migrazione. Pertanto, il rispondente ritiene che, pur avendo l'Autorità riportato nel documento a consultazione pubblica la corretta ricostruzione della normativa nazionale e comunitaria in materia di obblighi di accesso simmetrici, le modifiche regolamentari proposte non siano conformi agli obiettivi per i quali il legislatore, sia europeo sia nazionale, ha attribuito alle Autorità di regolazione i poteri di estensione degli obblighi simmetrici. In conclusione, ad avviso del rispondente, l'introduzione di obblighi simmetrici di accesso al punto di concentrazione o distribuzione successivo al primo risulterebbe non ragionevole e non proporzionato: proporzionalità della misura e ragionevolezza degli sforzi richiesti agli operatori sono, richiama il rispondente, tra i criteri indicati dalle stesse Linee Guida in relazione alla valutazione che le Autorità di regolazione devono operare in sede di estensione di eventuali obblighi di accesso simmetrici.

- O20. Tra i rispondenti che non condividono quanto riportato nel documento a consultazione pubblica, uno ritiene che la proposta dell'Autorità non soddisfi i requisiti di proporzionalità, necessità e ragionevolezza previsti dal Codice, anche in considerazione del fatto che l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la semplicità della procedura di passaggio tra operatori per l'utente finale può trovare realizzazione, secondo l'operatore, tramite strumenti alternativi di carattere meno invasivo per le dinamiche di mercato e di più facile ed immediata implementazione.
- O21. Parimenti un rispondente non ritiene pertinente, per giustificare l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso, il richiamo all'art. 72, comma 2, del Codice effettuato dall'Autorità (cfr. punto 83 del documento a consultazione pubblica), poiché tale disposizione avrebbe ad oggetto una fattispecie diversa da quella considerata nella proposta regolamentare dell'Autorità. Secondo il rispondente, l'Autorità starebbe surrettiziamente (ed erroneamente) richiamando la normativa finalizzata a garantire l'interoperabilità dei servizi tra clienti di reti diverse per impiegarla al fine di prevedere obblighi specifici che riguardano l'accesso simmetrico. Ad avviso del rispondente, la norma del Codice richiamata si applicherebbe caso per caso e non consentirebbe di fondare su di essa una regolamentazione di applicazione generalizzata. Inoltre, il rispondente richiama che, ai sensi dell'art. 72, comma 4, ultimo paragrafo lettera b), “*l'Autorità non può imporre obblighi di accesso qualora l'imposizione di tali obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell'installazione di una nuova rete, in particolare nell'ambito di progetti locali e di dimensioni ridotte*”. In subordine, quindi, rispetto ad una auspicabile assenza di regolamentazione, il rispondente ritiene che l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso potrebbe, al più, essere prevista solo per i progetti di dimensioni maggiori. A tale riguardo, il rispondente ritiene necessaria la predisposizione di un modello economico che valuti, in funzione dei diversi fattori locali (densità, orografia, ecc.), quale sia la dimensione minima della rete che possa ritenersi efficiente e adeguata a sopportare i nuovi obblighi senza pregiudizio per la sostenibilità economica degli stessi.

4.2. Le linee guida BEREC per l'applicazione dell'art. 61 del Codice europeo

D4. Gli Operatori possono formulare specifiche osservazioni sulla sintesi delle linee guida BEREC in materia di applicazione dell'articolo 61 (3) del Codice europeo.

- O22. Un rispondente concorda sulla sintesi delle linee guida BEREC in materia di applicazione dell'articolo 61 (3) del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, mentre gli altri rispondenti hanno formulato specifiche osservazioni.

- O23. Un rispondente, sebbene condivida i concetti di esenzione come declinati e sintetizzati dall'Autorità per le reti di nuova realizzazione o per le reti di dimensioni ridotte, ritiene che, se l'esenzione è dovuta alla necessità di recuperare gli investimenti effettuati, allora l'obbligo simmetrico di accesso potrebbe essere accompagnato dalla definizione di un prezzo assimilabile a quello *retail* per il periodo sottoposto ad esenzione, salvo poi applicare una definizione del prezzo sulla base dei principi di equità e ragionevolezza una volta recuperato l'investimento iniziale. Il rispondente ritiene inoltre che la definizione del “*primo punto di concentrazione o distribuzione*” e del “*punto di accesso successivo*” siano fondamentali per una efficace applicazione degli obblighi simmetrici di accesso. In particolare, ad avviso del rispondente, se il “*primo punto di concentrazione o distribuzione*” potrebbe sempre coincidere con quello dettato dalla delibera n. 583/13/CONS, ossia con il “*punto di terminazione di edificio (PTE)*”, risulta opportuno che il “*punto di accesso successivo*” sia definito in modo che il fornitore della rete di accesso possa garantire con semplicità l'accesso allo stesso da parte di altri operatori a costi ragionevoli. Infatti, secondo l'operatore, le diverse topologie di rete possibili ed esistenti sul territorio nazionale fanno sì che possano essere individuati differenti “*punto[i] di accesso successivo*”, per l'individuazione dei quali potrebbe esser oggetto di confronto tra operatori in un tavolo tecnico specifico.
- O24. Anche un altro rispondente, con riferimento alle “*reti di dimensioni ridotte*” (paragrafo 4.2.6 del documento a consultazione pubblica), ritiene che i tre criteri indicati al paragrafo 106 debbano essere valutati disgiuntamente, ovvero che una rete sia di dimensioni ridotte se soddisfa anche uno solo dei tre criteri, in quanto relativi a tre aspetti diversi: il primo relativo alla realizzazione di progetti locali, il secondo relativo alle dimensioni dell'impresa nello specifico mercato dei servizi FTTH, il terzo relativo al numero di clienti. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, il rispondente suggerisce, per ragioni di coerenza, di adottare la medesima soglia di accessi che determina la contribuzione dei “piccoli ISP” ai costi del progetto “*misura Internet*” (delibera n. 590/20/CONS, in cui la soglia è fissata a 3.000 linee).
- O25. Sempre con riferimento alle esenzioni previste dal Codice e richiamate nelle linee guida (“*L'Autorità non impone a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del comma 2 qualora stabilisca che:*””), un rispondente evidenzia quanto segue:
- a) esenzione ai sensi della lettera a), “*il fornitore possiede le caratteristiche elencate dall'articolo 91 comma 1*”:
 - i) tale esenzione si applica se l'operatore è riconosciuto *wholesale-only* ai sensi dell'art. 91 del Codice e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo

alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacità;

- b) esenzione ai sensi della lettera b), “*l'imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell'installazione di una nuova rete*”:
- i) come chiarito nelle linee guida BEREC in merito all'esenzione per le nuove reti, “*the exemption aims to protect new network deployments, if the imposition of access obligations beyond the first concentration or distribution point would compromise the economic or financial viability of a new network deployment*”. L'indicazione dei cinque anni, richiamata dall'Autorità per poter rientrare nella definizione di “*nuova rete*”, ad avviso del rispondente non sarebbe quindi da considerare in senso assoluto, ma dovrebbe essere valutata nell'ottica di una possibile compromissione del *business case* relativo alla nuova rete.

O26. Un rispondente ritiene che non sia corretto considerare indispensabile l'introduzione di obblighi simmetrici di accesso sul presupposto che vi siano elevate barriere di natura economica oltre che fisica (par. 4.2.3 del documento a consultazione pubblica), atteso che la circostanza che siano necessarie risorse economiche rilevanti per la duplicazione di un'infrastruttura di accesso non è sufficiente, di per sé, a considerare tale infrastruttura come essenziale (“*essential facility*”). Il rispondente, a conferma del fatto che l'articolo 61 del Codice europeo riguarderebbe una valutazione individuale del caso e non consentirebbe di applicare obblighi di carattere generale, rinvia alla nota 29 del documento a consultazione pubblica, in cui si richiama che il BEREC distingue tra questa analisi (che riguarda casi individuali, da valutare appunto caso per caso per l'imposizione specifici obblighi nei confronti di un solo operatore all'esito di una valutazione comparata dei contrapposti interessi) e quella invece relativa alla valutazione degli operatori con significativo potere di mercato di cui all'art. 67, comma 1, del Codice, che riguarda l'ingresso in un intero mercato. Secondo il rispondente, l'Autorità ometterebbe di considerare che, consentendo con la migrazione dell'accesso il distacco dell'infrastruttura di rete dell'operatore A in favore dell'operatore B, se da un lato è vero che si rende più efficiente l'accesso al mercato dell'operatore B, è altrettanto vero che ne consegue una sensibile riduzione delle economie di densità realizzate dall'operatore A con propri investimenti. Quanto alla definizione di “*reti di nuova realizzazione*” di cui al paragrafo 4.2.5 del documento a consultazione pubblica, il rispondente ritiene che non sia possibile classificare in maniera generica una rete come “*di nuova realizzazione*” solo sul presupposto che sia iniziata la fornitura dei servizi ai clienti da meno di 5 anni, ma che, al contrario, sia necessario effettuare una valutazione caso per caso, anche sulla base dei termini di ammortamento previsti a bilancio per le specifiche opere dall'operatore. Infine, con

riguardo alla definizione di “*reti di dimensioni ridotte*” di cui al paragrafo 4.2.6 del documento a consultazione pubblica, il rispondente ritiene necessaria la predisposizione di un modello economico che valuti, in funzione dei diversi fattori locali (densità, orografia, ecc.), quale sia la dimensione minima della rete che possa ritenersi efficiente e adeguata a sopportare i nuovi obblighi senza pregiudizio per la sostenibilità economica degli stessi.

5. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL QUADRO REGOLAMENTARE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI ACCESSO E PROCEDURE DI MIGRAZIONE SU RETI FTTH

5.1. Definizioni

D5. Si condividono le definizioni proposte basate su quanto condiviso nei tavoli tecnici per la definizione delle procedure di migrazione su reti FTTH a 5 operatori e per la definizione degli *standard* tecnici per i cavi in fibra ottica di cui alla delibera n. 459/24/CONS?

O27. I rispondenti concordano sulle definizioni proposte nel documento a consultazione pubblica, essendo le stesse basate su quanto condiviso nei tavoli tecnici per la definizione delle procedure di migrazione su reti FTTH a 5 operatori e per la definizione degli *standard* tecnici per i cavi in fibra ottica di cui alla delibera n. 459/24/CONS. Tuttavia, alcuni dei rispondenti hanno formulato specifiche osservazioni di seguito riportate.

O28. Un rispondente, pur condividendo le definizioni tecniche proposte dall’Autorità, non ne vede l’utilità ribadendo la propria contrarietà all’introduzione di obblighi simmetrici di accesso in punti successivi a quelli previsti dall’attuale regolamentazione.

O29. Un altro rispondente precisa che, durante il tavolo tecnico sulle procedure di migrazione FTTH, sono state definite tre categorie per rappresentare le astrazioni delle architetture di rete FTTH e descrivere concettualmente gli elementi di principale interesse finalizzati alla condivisione di un processo di migrazione efficiente. Secondo il rispondente, le architetture definite trascurano alcuni elementi distintivi delle reti degli operatori che, tuttavia, dovrebbero essere debitamente considerati in quanto rilevanti per una possibile modifica del quadro regolamentare e, pertanto, ritiene che le definizioni proposte dall’Autorità dovrebbero essere integrate con i seguenti elementi:

- a) PFP - Punto di Flessibilità Primario;
- b) PFS - Punto di Flessibilità Secondario;
- c) PTE - Punto di Terminazione Edificio;
- d) PTA - Punto di Terminazione Arretrato.

5.2. Topologia delle reti FTTH

D6. Si condividono le topologie di rete secondo le quali possono essere realizzate le reti FTTH?

- O30. I rispondenti in generale condividono le topologie di rete secondo le quali possono essere realizzate le reti FTTH, seppur alcuni abbiano fornito specifiche osservazioni di seguito riportate.
- O31. Uno dei rispondenti, fermo restando che non ritiene applicabile in via di regolamentazione generale l'art. 72 del Codice, concorda con le definizioni proposte ma ritiene che l'Autorità dovrebbe tenere in adeguata considerazione il fatto che, per la topologia di rete P2P, sono generalmente assenti nodi di rete intermedi tra il PoP (ODF) dell'operatore e il punto terminale del cliente. Pertanto, ad avviso del rispondente, tali topologie dovrebbero essere escluse da qualsiasi eventuale imposizione di obblighi di accesso in punti intermedi della rete FTTH.
- O32. Sullo stesso punto, un altro rispondente condivide l'opportunità di suddividere le topologie di rete fra P2MP e P2P, al fine di consentire una diversa implementazione degli obblighi di accesso e migrazione.

5.3. Descrizione tecnica dei servizi di accesso *wholesale* funzionali alla migrazione

D7. Si condividono la descrizione tecnica dei servizi di accesso *wholesale* funzionali alla migrazione ed i criteri con cui dovrebbero essere definite le procedure di migrazione in funzione del riutilizzo passivo o attivo dell'infrastruttura in fibra ottica esistente?

- O33. La maggior parte dei rispondenti esprime perplessità in merito ai servizi di accesso *wholesale* ritenuti funzionali alla migrazione e ai criteri proposti con cui dovrebbero essere definite le procedure di migrazione in funzione del riutilizzo passivo o attivo dell'infrastruttura in fibra ottica esistente.

- O34. Un rispondente rileva alcune lacune procedurali relative alla migrazione dei più recenti prodotti *wholesale*, quali il Full-GPON ed il Semi-GPON. Secondo l'operatore, l'assenza di procedure di migrazione per tali servizi, che riguardano la rete dell'operatore *incumbent*, ha un impatto negativo sul mercato. Il rispondente rappresenta che si tratta di servizi sempre più diffusi e richiesti dal mercato, sia ad esito degli accordi di coinvestimento commerciale siglati a partire dal 2021 tra FiberCop e diversi operatori *retail* sia – in chiave prospettica – sulla base degli obblighi previsti dal bando del Piano Italia 1 Giga e dalla delibera n. 114/24/CONS. Ad avviso del rispondente, l'Autorità potrebbe agire fin da subito a tutela degli interessi degli utenti finali prevedendo, in primo luogo, un'integrazione delle procedure esistenti con l'introduzione della migrazione tra i servizi attivi ed i servizi passivi offerti su rete FTTH da FiberCop. Tale misura, secondo il rispondente, avrebbe un notevole impatto positivo per la contendibilità del mercato e per il benessere degli utenti finali con oneri economici e tempistiche di realizzazione sicuramente più contenuti rispetto alla proposta di introduzione di obblighi simmetrici di accesso in punti intermedi della rete.
- O35. Un rispondente rileva che la migrazione si basa sulla sottrazione di un elemento dell'infrastruttura di rete FTTH esistente del *donating* in favore del *recipient*. Tale elemento di rete, pertanto, non partecipa più alla realizzazione delle economie di densità nella specifica area in cui era stato realizzato e il *donating*, secondo il rispondente, verrebbe quindi deprivato delle economie di densità raggiunte. Per tale ragione, ad avviso del rispondente, relativamente ai servizi di accesso *wholesale* funzionali alla migrazione, sarebbe più corretto fare riferimento ai soli servizi attivi, non solo per le ragioni tecniche che riguardano le reti P2MP, ma anche e soprattutto poiché sarebbe, secondo il rispondente, il solo modo per mantenere inalterato l'equilibrio raggiunto dal *donating* quanto a economie di densità. Il rispondente, pertanto, non concorda con l'affermazione dell'Autorità secondo la quale “*le procedure di migrazione su reti FTTH dovrebbero essere definite in modo da consentire il riutilizzo passivo di tratte di fibra ottica dedicata al singolo utente*”.
- O36. Un rispondente rappresenta che, con riferimento alla previsione che le procedure di migrazione FTTH debbano essere definite in modo da “*consentire il riutilizzo passivo di tratte in fibra ottica dedicate al singolo utente*”, tale scenario si riferisce ad una situazione in cui la migrazione dovrebbe avvenire in un punto di accesso successivo al primo punto di concentrazione o distribuzione (che tipicamente corrisponde all'armadio stradale) e il rispondente non ritiene condivisibile tale fattispecie. Viceversa, con riferimento alla previsione che le procedure di migrazione FTTH debbano essere definite in modo da “*consentire il riutilizzo attivo di tratte in fibra ottica dedicate al singolo utente o condivise tra più utenti*” oppure da “*consentire, laddove tecnicamente previsto da parte dell'operatore wholesale, la possibilità di riutilizzo passivo di tratte in fibra ottica condivise tra più utenti*”

dello stesso operatore retail", il rispondente ritiene la proposta condivisibile in quanto, nel primo caso, ci si riferisce ad uno scenario di migrazione tra servizi VULA, mentre, nel secondo caso, ad uno scenario di migrazione Full-GPON, come attualmente previsti dalla regolamentazione vigente.

- O37. Un rispondente ritiene necessario valutare l'estensione dell'obbligo di accesso a tutti i servizi *wholesale* (attivi e passivi) forniti dai singoli operatori di rete sulla base di un'analisi geografica dei *bottleneck*. Infatti, la maggior parte delle migrazioni ha, come servizio *wholesale* sottostante, un servizio attivo, per cui solo estendendo l'obbligo di accesso anche a questi servizi si garantirebbe, secondo il rispondente, un riutilizzo efficiente e massivo dell'infrastruttura in fibra ottica esistente, appartenente a qualsiasi rete posata sul territorio nazionale.
- O38. Un altro rispondente condivide il contenuto del paragrafo 5.3 del documento a consultazione pubblica con la precisazione che gli obblighi di migrazione andrebbero modulati sulla base del principio di efficienza, così come proposto per i servizi P2P ma non altrettanto per le reti di dimensioni ridotte. Ad avviso del rispondente, ne deriva il paradosso che:
- a) per i servizi *wholesale* P2P, sarebbero previsti obblighi di migrazione "a isole" (quindi, di fatto, applicabili su base volontaria ai soli operatori *wholesale*),
 - b) per le reti di dimensioni ridotte, che dovrebbero beneficiare di una specifica previsione normativa in virtù della quale sia espressamente prevista un'eccezione agli obblighi simmetrici, sarebbe previsto:
 - i) un obbligo di accesso al PTE/ROE;
 - ii) un nuovo obbligo di migrazione, sempre al PTE/ROE;
 - iii) un obbligo di implementazione delle procedure di migrazione indipendentemente dalle dimensioni dell'operatore e della rete implementata.
- O39. Un rispondente condivide la descrizione tecnica dei servizi di accesso *wholesale* funzionali alla migrazione ed i criteri con cui dovrebbero essere definite le procedure di migrazione di cui al punto 127 del documento a consultazione pubblica, in funzione del riutilizzo passivo di tratte in fibra ottica dedicate al singolo utente (caso a) o del riutilizzo attivo di tratte in fibra ottica dedicate al singolo utente o condivise tra più utenti (caso b). Relativamente al caso c (riutilizzo passivo di tratte in fibra ottica condivise tra più utenti dello stesso operatore *retail*), il rispondente ritiene che tale casistica sia possibile solo quando un utente cambia

offerta/contratto ma rimane legato allo stesso albero PON, pur cambiando nome commerciale del fornitore (ad esempio, *sub-brand* dello stesso operatore *retail*).

- O40. Un altro rispondente concorda con la descrizione tecnica dei servizi di accesso *wholesale* funzionali alla migrazione, condivide i criteri con cui dovrebbero essere definite le procedure di migrazione in funzione del riutilizzo passivo o attivo dell'infrastruttura in fibra ottica esistente e condivide, altresì, anche il fatto che le procedure di migrazione su reti FTTH dovrebbero essere definite in modo da semplificare la migrazione quanto possibile.

5.4. Nodi di rete in cui è tecnicamente realizzabile la migrazione e relativi obblighi di accesso

D8. Si condividono l'analisi dei nodi di rete in cui è tecnicamente realizzabile la migrazione e l'eventuale imposizione dei relativi obblighi di accesso finalizzati a consentire la migrazione su reti FTTH?

O41. In generale, i rispondenti non condividono l'eventuale imposizione di obblighi di accesso finalizzati a consentire la migrazione su reti FTTH nei nodi di rete in cui la stessa è tecnicamente realizzabile, sebbene alcuni rispondenti concordino sull'analisi tecnica svolta dall'Autorità.

O42. Un rispondente ritiene che, anziché introdurre un obbligo simmetrico di accesso al “*punto di accesso successivo*” al PTE/ROE, l’obiettivo di rendere più efficiente il processo di migrazione possa essere perseguito intervenendo nel contesto della regolamentazione vigente, ossia attraverso misure atte ad efficientare il processo di migrazione sulla base degli obblighi simmetrici di accesso già previsti a livello di PTE/ROE dalla delibera n. 538/13/CONS.

O43. Anche un altro rispondente ritiene che il perimetro degli obblighi simmetrici di accesso non debba essere ampliato ma che sia, a tutt’oggi, adeguato quanto previsto dal quadro normativo identificato dalla delibera n. 538/13/CONS. Ad avviso del rispondente, quanto ipotizzato nel documento a consultazione pubblica non porterebbe alcun beneficio per il mercato e per gli utenti finali, atteso che, secondo il rispondente, l’area di impatto di tale nuovo obbligo sarebbe del tutto residuale e, dunque, non vi sarebbe nessun incremento nel riutilizzo della risorsa di rete a beneficio degli investimenti degli operatori e degli utenti finali. Il rispondente rappresenta che, rispetto al nodo intermedio di rete, esistono due scenari di migrazione del cliente finale:

- a) una migrazione c.d. “*intra-operatore*”, ossia la migrazione che prevede il riutilizzo di parte dell’infrastruttura – anche fino al nodo intermedio – appartenente alla rete di accesso in fibra ottica di un solo operatore. Tale scenario non è oggetto del tavolo tecnico sulla migrazione a “*cinque operatori*” ed è gestito o gestibile senza la necessità di estendere gli obblighi simmetrici in quanto applicato a soggetti (come l’*incumbent*) sui quali già oggi insistono obblighi di accesso su tutta la rete, anche in virtù di bandi pubblici con Aiuti di Stato (PNRR). Inoltre, in tale scenario “*intra-operatore*”, le procedure di passaggio sono in ogni caso già garantite con la delibera n. 82/19/CIR;
 - b) una migrazione c.d. “*inter-operatore*”, ossia la migrazione che prevede il riutilizzo di parte dell’infrastruttura tra reti di accesso in fibra ottica appartenenti ad operatori differenti. Il rispondente ritiene che, in questo scenario, non sia proporzionato estendere gli obblighi simmetrici fino al nodo intermedio, in quanto, nella maggior parte dei casi, questo tipo di migrazione non è tecnicamente ipotizzabile, oltre a risultare marginale e con investimenti non giustificati dalle efficienze ottenibili. Infatti, nel caso di migrazioni “*inter-operatore*”, il rispondente ritiene che si ripresenterebbero le stesse problematiche già osservate rispetto alla posizione fisica del PTE/ROE, impedendo nella pratica il riutilizzo, tra operatori differenti, della tratta di rete di accesso dedicata all’utente. A livello generale, infatti, il riutilizzo della rete in fibra ottica fino al nodo intermedio avrebbe come presupposto che gli elementi di rete al CRO/armadio, sia per la rete del *donating* sia per quella del *recipient*, siano collocati nel medesimo punto geografico: tale requisito, secondo il rispondente, non sarebbe oggi mai soddisfatto.
- O44. Un rispondente non condivide l’analisi svolta e l’identificazione dei nodi in cui l’Autorità ritiene tecnicamente realizzabile la migrazione ritenendo, al tempo stesso, che le modalità di accesso al SdT, previste dalla normativa e riportate nelle Offerte di Riferimento dell’operatore *incumbent*, non siano sostenibili a causa di ragioni commerciali e tecniche. Più precisamente, il rispondente ritiene che la scarsità delle richieste di accesso al SdT, così come regolate, sia da imputare alle condizioni economiche eccessivamente gravose e ai tempi di attivazione eccessivamente lunghi, tali da rendere più agevole la realizzazione *ex novo* del SdT. Il rispondente ritiene che l’accesso al SdT previsto dalla delibera n. 538/13/CONS potrebbe essere incentivato e reso efficace creando le opportune condizioni favorevoli (cioè, condizioni economiche ragionevoli, predisposizione *ex ante* delle reti, bilanciamento di volumi, semplificazione dei processi).
- O45. Sempre con riferimento all’accesso al PTE/ROE, un rispondente, pur condividendo l’analisi tecnica dell’Autorità, non ne condivide le conclusioni riportate al paragrafo 155 del documento a consultazione pubblica, in quanto non prevedono, come

richiesto dal rispondente, un'esenzione dell'obbligo di accesso/migrazione al PTE/ROE per operatori di piccole dimensione/reti di dimensioni ridotte.

- O46. Un rispondente, pur condividendo l'analisi dei nodi di rete in cui è tecnicamente realizzabile da migrazione – trattandosi di un'analisi tecnica, che non implica alcuna valutazione – non condivide le successive considerazioni sull'eventuale imposizione di obblighi simmetrici di accesso per consentire la migrazione su reti FTTH. Il rispondente rappresenta che, se la rete considerata è quella dell'operatore SMP o di operatori sussidiati per la relativa realizzazione, è ragionevole che il punto di accesso sia più vicino all'utente finale, poiché in questo modo, considerata la larga base di clientela, questi operatori potranno comunque mantenere le economie di rete realizzate. Diversamente, per operatori che hanno investito con proprie risorse bilanciando gli investimenti effettuati con il numero di utenti raggiunti per ottenere e massimizzare in questo modo le economie di rete, il rispondente ritiene che la previsione di punti di accesso intermedi potrebbe comportare la perdita delle economie di rete realizzate e, quindi, genererebbe diseconomie di rete che potrebbero rendere insostenibile il *business* di questi operatori ed essere contrarie ai principi esposti dall'art. 72, comma 4, del Codice.
- O47. Anche un altro rispondente condivide, dal punto di vista tecnico, l'analisi riepilogata al punto 155 del documento a consultazione pubblica, rappresentando, tuttavia, la necessità di estendere l'obbligo simmetrico di accesso a tutti i servizi di rete laddove sia presente un *bottleneck* superando, altresì, il modello di accesso ad un determinato servizio “*su base volontaria*” come evidenziato alla lettera c) del punto 155. A tale riguardo, secondo il rispondente, le linee guida BEREC andrebbero opportunamente interpretate: se, come evidenziato al punto 141 del documento a consultazione pubblica, appare necessario individuare dei punti di accesso successivi al PTE/ROE al fine di “*ospitare un numero sufficiente di connessioni degli utenti finali per essere commercialmente valido per i richiedenti accesso efficienti*” e se un livello di convenienza economica e di efficienza lo si riscontra nel punto intermedio di rete, a maggior ragione si troverebbe maggiore convenienza economica garantendo l'accesso anche a livello di PoP/centrale (con i relativi servizi *wholesale* attivi).
- O48. Un rispondente ritiene che ogni valutazione sull'obbligo di accesso e sulla migrazione debba fondarsi su informazioni complete, aggiornate e trasparenti circa la reale vendibilità degli indirizzi serviti da reti FTTH. L'attuale frammentazione dei sistemi e la mancanza di interoperabilità fra operatori limita gravemente, ad avviso del rispondente, la possibilità per gli operatori di pianificare migrazioni efficaci. Sarebbe pertanto auspicabile, secondo l'operatore, introdurre un sistema unico di vendibilità nazionale, gestito da un soggetto neutrale, che consenta a tutti gli operatori l'accesso equo e non discriminatorio alle informazioni di copertura e disponibilità dei servizi FTTH, su base civico-indirizzo. L'operatore che

attualmente controlla l'accesso al nodo intermedio, qualora sia attivo anche nella commercializzazione dei servizi, secondo il rispondente può considerarsi un operatore verticalmente integrato, determinando un incentivo a limitare l'accesso o a condizionare la migrazione verso altri operatori. Tale operatore, secondo il rispondente, riveste di fatto una posizione di significativo potere di mercato (SMP) e, per tale ragione, l'imposizione di obblighi di accesso regolamentati a livello di nodo intermedio risulterebbe opportuna e giustificata, in particolare per favorire la migrazione da reti *legacy* a reti FTTH. L'operatore condivide, pertanto, l'approccio dell'Autorità volto a garantire una migrazione efficace verso le reti FTTH, ma sottolinea che ciò richiede l'imposizione di obblighi di accesso nei punti di rete tecnicamente idonei, accompagnata da:

- a) l'istituzione di un sistema unico di vendibilità trasparente;
- b) la qualificazione dell'operatore verticalmente integrato come SMP imponendo i relativi obblighi regolamentari;
- c) la garanzia di parità di condizioni per gli operatori alternativi.

O49. Un rispondente concorda con quanto riportato nei punti 128-155 del documento a consultazione pubblica in merito all'analisi dei nodi di rete in cui è tecnicamente realizzabile la migrazione e all'eventuale imposizione dei relativi obblighi di accesso finalizzati a consentire la migrazione su reti FTTH.

D9. Si chiede agli Operatori che dispongono di reti di accesso FTTH di indicare se abbiano ricevuto, successivamente alla delibera n. 538/13/CONS, richieste di accesso al segmento di terminazione in fibra ottica specificando la numerosità delle richieste.

O50. Gli operatori *retail*, in generale, rappresentano di non aver ricevuto richieste di accesso ai sensi della delibera n. 538/13/CONS in quanto non dispongono di proprie reti di accesso in fibra ottica.

O51. Due rispondenti, che comunque dispongono di proprie reti di accesso in fibra ottica, rappresentano che la numerosità delle richieste di accesso ai sensi della delibera n. 538/13/CONS è pressoché nulla e comunque non significativa.

O52. Due rispondenti rappresentano di fornirsi reciprocamente accesso al SdT in fibra ottica, in particolari aree del territorio nazionale, sulla base di un accordo commerciale che esula dalla disciplina della delibera n. 538/13/CONS e che prevede specifiche condizioni tecnico-economiche per la realizzazione in prossimità dei rispettivi PTE/ROE per il successivo scambio del SdT.

5.5. Tempistiche di applicazione della regolamentazione

D10. Si condividono la tempistica e la modalità di applicazione della regolamentazione in materia di procedure di migrazione su reti FTTH esistenti e di nuova realizzazione?

O53. Un rispondente ritiene le tempistiche indicate al punto 157 del documento a consultazione pubblica siano congrue.

O54. Un rispondente, al fine di disciplinare in modo chiaro, tempestivo ed efficace le procedure di migrazione degli utenti finali su reti FTTH, sia esistenti che di nuova realizzazione, condivide l'impostazione generale proposta dall'Autorità in merito alla regolamentazione delle procedure di migrazione su reti FTTH, sia per quanto riguarda la tempistica sia le modalità di applicazione. In particolare, l'operatore ritiene opportuno e coerente con gli obiettivi di trasparenza e non discriminazione che le nuove reti FTTH siano realizzate sin dall'origine nel rispetto delle disposizioni indicate nel documento a consultazione pubblica, garantendo così la piena interoperabilità e la facilità di migrazione tra operatori. Per quanto riguarda le reti FTTH già esistenti, il rispondente propone invece che:

- a) esse siano adeguate entro 15 giorni dalla richiesta di accesso da parte di un operatore terzo, nei limiti tecnici ed operativi ragionevoli;
- b) in ogni caso, tutte le reti esistenti dovrebbero essere completamente adeguate entro 18 mesi dall'adozione del provvedimento finale da parte dell'Autorità, al fine di garantire certezza agli operatori entranti e di assicurare un allineamento normativo e funzionale uniforme sull'intero territorio. Tuttavia, in alcune aree a bassa domanda o scarsa competizione infrastrutturale, secondo il rispondente potrebbe essere previsto un termine maggiore (ad esempio, 6 mesi di proroga) per motivi oggettivi.

O55. Un rispondente in linea di massima condivide le considerazioni relative alle reti FTTH da realizzare, evidenziando comunque la necessità che, in fase di quantificazione del corrispettivo per l'accesso, si tenga in considerazione la necessità di remunerare adeguatamente le attività svolte per la relativa installazione dall'operatore cedente. Quanto invece alle tempistiche per dare accesso a reti già esistenti, il rispondente non condivide l'indicazione di imporre un obbligo di adeguamento entro 15 giorni dalla richiesta di accesso. Infatti, ad avviso del rispondente, le attività di adattamento delle fibre ottiche già esistenti con appositi connettori dovranno iniziare, ad esempio, solo dopo che sia stato raggiunto un accordo sul *pricing*.

- O56. Anche un altro rispondente ritiene che il termine di 15 giorni per l'adeguamento delle reti esistenti sia troppo stringente, trattandosi di un intervento infrastrutturale i cui tempi di implementazione sono dell'ordine di grandezza dei mesi.
- O57. Secondo un rispondente, l'eventuale introduzione di ulteriori nuovi obblighi simmetrici di accesso con le relative modalità operative, che si affiancherebbero a quelli già esistenti, dovrebbero riguardare solo le reti esistenti. Ad avviso del rispondente, la costruzione di future reti in fibra ottica dovrebbe essere guidata solo dall'evoluzione tecnologica e dall'efficienza economica per l'operatore che decide di posarla.
- O58. Un rispondente non ritiene condivisibili le tempistiche e le modalità di applicazione delle eventuali modifiche regolamentari. Con riferimento alle reti esistenti, non condivide l'approccio secondo cui queste dovrebbero essere adeguate entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'operatore che vuole accedervi: le tempistiche indicate sarebbero, secondo il rispondente, inconferenti rispetto a quanto necessario per consentire al proprietario delle infrastrutture di realizzare i necessari adeguamenti delle reti (ad esempio in confronto alle tempistiche riportate nelle offerte di riferimento). Il rispondente non condivide nemmeno l'ipotesi di adeguamento delle reti esistenti entro 36 mesi, tenuto conto che le reti sono già realizzate e che i costi di predisposizione di un punto di interconnessione al *Cabinet* (PTO) ammontano a circa 1.500-2.000 euro per *Cabinet*, a fronte di nessuna richiesta di interesse prevenuta fino ad oggi. Infine, in merito alla realizzazione di nuove reti, il rispondente ritiene l'obbligo di predisposizione di un punto di interconnessione per ogni nuovo *Cabinet* un aggravio di costi che appesantisce i conti degli operatori senza, di fatto, fornire nessuna garanzia di richiesta da parte degli operatori.

5.6. Applicabilità della regolamentazione in funzione delle dimensioni degli operatori

D11. Quale si ritiene possa essere la definizione di soglia di esenzione sulla base dell'utenza attivata o delle unità immobiliari raggiunte con la rete FTTH dell'operatore?

- O59. Ad avviso di un rispondente, non dovrebbero essere previsti limiti di esenzione ponendo tutti gli operatori sullo stesso piano. Le uniche eccezioni, secondo l'operatore, potrebbero riguardare architetture di rete che non possono essere assimilate a quelle di riferimento individuate dal tavolo tecnico e riportate nel documento a consultazione pubblica, in quanto alle stesse non sarebbero applicabili i principi e le procedure di migrazione.

- O60. Analogamente un rispondente ritiene che non debba essere prevista alcuna soglia di esenzione sulla base dell'utenza attivata o delle unità immobiliari.
- O61. Anche un altro rispondente ritiene che un'eventuale imposizione di obblighi simmetrici di accesso dovrebbe riguardare tutti gli operatori di rete FTTH, senza eccezioni, indipendentemente dalla loro dimensione. Il rispondente richiama che già la delibera n. 538/13/CONS ha imposto che tutti gli operatori che realizzano reti FTTH debbano fornire accesso al proprio segmento di terminazione e che, quindi, debbano svolgere anche il ruolo di operatori *wholesale*. Lo stesso criterio, secondo il rispondente, dovrebbe continuare a valere anche per l'imposizione di nuovi obblighi simmetrici di accesso, ivi inclusi, per esempio, quelli relativi ai nodi intermedi di rete.
- O62. Al contrario, secondo un rispondente, la soglia di esenzione dovrebbe essere individuata sulla base della quantità di utenti che possono assicurare il perseguimento delle economie di densità minime di un dato settore FTTH, in funzione delle diverse modalità e tecnologie di accesso impiegate, suggerendo un approfondimento in tal senso da parte dell'Autorità.
- O63. Un rispondente ritiene che, per ragioni di coerenza regolamentare, la soglia di esenzione potrebbe essere determinata in modo equivalente alle soglie di contribuzione al progetto “*misura Internet*” (3.000 accessi).
- O64. Un rispondente condivide l'opportunità di definire una soglia di esenzione dagli obblighi di accesso per reti di dimensioni estremamente contenute, in quanto l'imposizione generalizzata di obblighi regolamentari a prescindere dalle reali condizioni di mercato rischierebbe di generare oneri sproporzionati per soggetti operanti in contesti molto limitati o con finalità specifiche. Tuttavia, ad avviso dell'operatore, la definizione di tale soglia dovrebbe essere rigorosa e fondata su criteri oggettivi, in modo da evitare che venga elusa o sfruttata come strumento per aggirare il quadro regolatorio. Il rispondente ritiene che la soglia di esenzione debba essere definita in funzione dell'utenza effettivamente attivata, e non sulla sola base della potenziale copertura o della numerosità delle unità immobiliari tecnicamente raggiungibili, proponendo che la soglia sia fissata a un valore pari a qualche decina di unità immobiliari attivate (ad esempio non superiore a 30 U.I.). Il rispondente ritiene che quanto proposto sia coerente con i seguenti principi:
- a) proporzionalità regolatoria: l'esenzione per piccoli *deployment* consente di evitare l'imposizione di obblighi eccessivi a soggetti che operano in contesti molto limitati, come edifici privati, piccoli complessi residenziali o aree rurali servite in logica di prossimità;
 - b) tutela della concorrenza: il riferimento al numero di unità immobiliari attivate impedisce che operatori verticalmente integrati, o soggetti con posizioni di

forza in mercati contigui, sfruttino la soglia per segmentare artificialmente le reti e sottrarle agli obblighi di accesso, mantenendo il controllo esclusivo di bacini significativi di clientela;

- c) semplificazione per reti private o dedicate: una soglia di esenzione ben definita favorisce lo sviluppo di reti per usi specifici (ad esempio, *campus*, strutture sanitarie, insediamenti produttivi) senza ostacolare il loro sviluppo con oneri ingiustificati, purché restino entro i limiti numerici stabiliti.

D12. Quali si ritiene possano essere le modalità di verifica e aggiornamento della dimensione dell'operatore (rispetto alla citata soglia di esenzione) ai fini dell'applicazione degli obblighi?

- O65. I rispondenti favorevoli all'introduzione di una soglia di esenzione hanno formulato specifiche proposte per la verifica del superamento di tale soglia di seguito riportate.
- O66. Un rispondente ritiene che le modalità di verifica della dimensione dell'operatore ai fini dell'applicazione (o esenzione) degli obblighi di accesso dovrebbero fare riferimento al *report* trimestrale dell'Autorità che riporta il mercato FTTH italiano come sommatoria di tutti gli accessi FTTH attivi sul territorio nazionale. Secondo l'operatore, tramite tale *report* risulterebbe agevole controllare ogni trimestre quali operatori di piccole dimensioni siano entro la soglia e quali l'hanno superata. In prospettiva, il rispondente auspica l'istituzione di un sistema centralizzato di registrazione delle attivazioni FTTH, accessibile all'Autorità, che consenta una verifica automatizzata del superamento della soglia. Tale sistema potrebbe essere integrato in un *database* unico di vendibilità, promuovendo la coerenza tra regolazione, mercato e monitoraggio.
- O67. Secondo un rispondente le modalità di verifica del superamento della soglia di esenzione ed aggiornamento degli operatori soggetti ad obblighi simmetrici di accesso potrebbero essere effettuate all'inizio di ogni anno, in maniera analoga a quelli del progetto “*misura Internet*”.
- O68. Anche un altro rispondente ritiene che una verifica periodica della dimensione dell'operatore possa essere svolta mediante comunicazione dei dati con cadenza annuale all'Autorità da tutti gli operatori.